

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/131 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2015

**che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) La Repubblica di Corea ha presentato alla Commissione una domanda ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per essere inserita nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per taluni prodotti agricoli trasformati. Essa ha trasmesso le informazioni necessarie a norma degli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. L'esame di tali informazioni, le successive discussioni intercorse con le autorità della Repubblica di Corea e l'esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo ivi applicate hanno portato a concludere che le norme applicate nel paese per disciplinare la produzione e i controlli della produzione organica di prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. Di conseguenza, la Repubblica di Corea dovrebbe essere inserita nell'elenco riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (prodotti di categoria D).
- (3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca un elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad eseguire i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. In seguito all'inserimento della Repubblica di Corea nell'allegato III di detto regolamento, gli organismi e le autorità di controllo riconosciuti fino a oggi per l'importazione di prodotti della categoria D dalla Repubblica di Corea dovrebbero essere soppressi dall'allegato IV.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (5) L'inclusione della Repubblica di Corea nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe essere applicabile a partire dal 1° febbraio 2015. Al fine di consentire agli operatori di adattarsi alle modifiche apportate agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, la modifica di quest'ultimo allegato dovrebbe tuttavia essere applicabile solo dopo un periodo di tempo ragionevole.

<sup>(1)</sup> GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GUL 334 del 12.12.2008, pag. 25).

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- 1) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1° febbraio 2015.

L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° maggio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è inserito il seguente testo:

«REPUBBLICA DI COREA

1. **Categorie di prodotti:**

Categoria di prodotti	Categoria come designata nell'allegato IV	Limitazioni
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti	D	

2. **Origine:** ingredienti coltivati con il metodo di produzione biologico presenti in prodotti di categoria D coltivati nella Repubblica di Corea, o che sono stati importati nella Repubblica di Corea:

- in provenienza dall'Unione,
- oppure da un paese terzo nel quale la Repubblica di Corea ha riconosciuto che i prodotti sono stati prodotti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa della Repubblica di Corea.

3. **Norme di produzione:** legge sulla promozione di un'agricoltura e di una pesca rispettose dell'ambiente e sulla gestione e sul sostegno degli alimenti biologici (*Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food*).

4. **Autorità competente:** ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali (*Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs*).

5. **Organismi di controllo:**

Numero di codice	Nome	Sito Internet
KR-ORG-001	Korea Agricultural Product and Food Certification	www.kafc.kr
KR-ORG-002	Doalnara Organic Certificated Korea	www.doalnara.or.kr
KR-ORG-003	Bookang tech	www.bkt21.co.kr
KR-ORG-004	Global Organic Agriculturalist Association	www.goaa.co.kr
KR-ORG-005	OCK	www.친환경인증.com
KR-ORG-006	Konkuk University industrial cooperation corps	http://eco.konkuk.ac.kr
KR-ORG-007	Korea Environment-Friendly Organic Certification Center	www.a-cert.co.kr
KR-ORG-008	Konkuk Ecocert Certification Service	www.ecocert.co.kr
KR-ORG-009	Woorinong Certification	www.woric.co.kr
KR-ORG-010	ACO(Australian Certified Organic)	www.aco.net.au
KR-ORG-011	BCS(BCS Oeko-Garantie GmbH)	www.bcs-oeko.com
KR-ORG-012	BCS Korea	www.bcskorea.com
KR-ORG-014	The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification	www.hgreent.or.kr
KR-ORG-015	ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.	www.ecoleaders.kr

Numero di codice	Nome	Sito Internet
KR-ORG-016	Ecocert	<a href="http://www.ecocert.com">www.ecocert.com</a>
KR-ORG-017	Jeonnam bioindustry foundation	<a href="http://www.jbio.org/oc/oc01.asp">www.jbio.org/oc/oc01.asp</a>
KR-ORG-018	Controlunion	<a href="http://certification.controlunion.com">http://certification.controlunion.com</a>

6. **Organismi e autorità che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** 31 gennaio 2018.»

---

#### ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- (1) nel testo relativo a «Australian Certified Organic», al punto 3, la riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-107» è soppressa;
  - (2) nel testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-141», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;
  - (3) nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l.», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-132», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;
  - (4) nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-161», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;
  - (5) nel testo relativo a «Control Union Certifications», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-149», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;
  - (6) il testo relativo a «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» è modificato come segue:
    - a) al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-129», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;
    - b) al punto 4, i termini «e vino» sono soppressi;
  - (7) nel testo relativo a «Ecocert SA», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-154», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;
  - (8) nel testo relativo a «Organic Certifiers», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-106», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea».
-